

Allegato "B" ad atto N. 10574/8120 Rep.

Statuto della

Associazione degli Amici del Centro Civico "La Piccola Isola" ETS

Articolo 1 - Costituzione, sede e delegazioni

È costituita una Associazione denominata Associazione degli Amici del Centro Civico "La Piccola Isola" ETS, in qualsiasi forma grafica indicata.

L'Associazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

L'Associazione, che ha durata illimitata, ha sede in Segrate (MI), all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

All'Associazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117) e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

Articolo 2 - Finalità ed attività

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale dell'attività di interesse generale consistente nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Articolo 5, primo comma, **lettera i**) del D.Lgs. 117/2017).

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di favorire e promuovere le attività culturali e ricreative tra i cittadini della Circoscrizione numero 5 di Segrate, frazione Novegro, in coerenza con le indicazioni programmatiche indicate dal Consiglio di dette circoscrizione.

Per il proseguimento dei propri scopi, l'Associazione: a) promuove ed organizza dibattiti, convegni, tavole rotonde, esposizioni d'arte, attività ricreative e ogni altra iniziativa pubblica a favore della cittadinanza della Circoscrizione che sia ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale; b) gestisce strutture atte alla realizzazione di attività culturali e ricreative; c) promuove scambi con altre associazioni e circoli culturali di altre località per l'attuazione e lo sviluppo di iniziative ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3 - Attività diverse

L'Associazione, previa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità e la realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento delle

finalità dell'Associazione;

- b) operare per la raccolta di fondi e risorse strumentali, anche in forma organizzata e continuativa, come previsto dall'art. 7 del D Lgs. n.117;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione medesima;
- e) costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento delle finalità statutarie;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità e gli Enti competenti vigilano sull'attività dell'Associazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli associati;
- b) beni mobili e immobili che sono e diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione e le rendite;
- d) eventuali donazioni, eredità, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e, ove necessario, il Bilancio sociale.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea e depositato nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

L'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale, qualora rientri tra le ipotesi previste per la sua redazione; in tal caso, esso sarà redatto secondo le linee guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio Sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea e depositato nei termini di Legge.

Articolo 7 – Libri sociali

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 117, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Associazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Associazione.

I costi della consultazione sono a carico del richiedente.

L'associato è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti associativi acquisiti con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti dell'Associazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni associative.

Articolo 8 - Associati

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti che condividono le finalità e sostengono le attività dell'associazione stessa, obbligandosi a rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e ad agire sempre nel rispetto dei principi che ne ispirano tutte le attività.

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile, né trasferibile né trasmissibile.

Articolo 9 - Modalità di associazione

Chiunque intenda essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e sottoscritta contenente quanto segue:

- a) dichiarazione di condivisione delle finalità e di sostegno delle attività dell'Associazione;
- b) dichiarazione di impegno a corrispondere la quota annuale associativa, come definita dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno;
- c) dati personali: nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

La domanda di ammissione deve essere inviata al Consiglio Direttivo all'indirizzo della sede legale dell'Associazione.

La delibera di accoglimento o di rigetto alla domanda di ammissione a socio, a firma del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del Vicepresidente, deve essere trasmessa all'interessato entro sessanta giorni e l'eventuale rigetto deve essere motivato.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) esclusione per motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione;
- d) esclusione per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno;
- e) esclusione per assunzione di posizioni o rilascio di dichiarazioni che siano in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione.

La perdita della qualità di associato per motivi non dipendenti da dimissioni non è mai automatica, ma viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati.

E' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Sociale.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto degli associati.

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun associato avente diritto di voto, almeno otto giorni prima della riunione. Si considera valida la convocazione eseguita a mezzo di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo comunicato dall'associato all'associazione. E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti gli associati con diritto di voto, il Consiglio Direttivo e i Revisori.

Ogni associato ha diritto a un voto e può delegare un altro associato. Gli associati minorenni esprimono il proprio voto per mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale. Ogni associato può rappresentare per delega non più di tre associati. Gli associati possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio sociale, ove necessario;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio, nel rispetto del presente statuto;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento di almeno la metà degli associati, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo degli associati. L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste nel presente articolo.

La deliberazione di cui alla lettera d) del precedente comma 6 è validamente adottata con il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 6 sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La deliberazione di cui alla lettera h) del precedente comma 6 è validamente adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che il Presidente e il segretario dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;

b) che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;

c) che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, che siano altresì in possesso dei requisiti eventualmente previsti da apposito Regolamento, ove esistente. Il Consiglio resta in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente e può eleggere un Vicepresidente e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo di strumenti telematici a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con maggior anticipo. Si considera valida la convocazione eseguita a mezzo di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo comunicato all'associazione. E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Sociale, oltre che all'eventuale variazione dell'ammontare delle quote sociali.

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza

dalla carica di Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo ne darà atto alla prima riunione utile.

In ogni caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare, il Consiglio Direttivo deve convocare senza ritardo l'Assemblea, affinché operi la sostituzione.

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione all'Assemblea degli associati.

Articolo 13 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte ai terzi.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione. Egli, altresì, cura la corretta esecuzione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

Articolo 14 – Organo di Controllo

Ove obbligatorio o ritenuto opportuno, l'Associazione nomina un Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, composto da persona scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Egli resta in carica per tre esercizi ed a lui si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 - Revisione Legale dei conti

L'Associazione, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti nel medesimo campo di attività dell'Associazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli associati.

Articolo 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa sul Terzo Settore ed in genere le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Migliorati Enzo

" Alberto Valsecchi